



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA
E CONTROLLO PREVISTE DAGLI ARTT. 23 E
25 DEL CODICE CIVILE SULLE PERSONE
GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO,
OPERANTI IN AMBITO SANITARIO,
SOCIOSANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE.**

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Premessa | 2 |
| Art. 2 - Normativa di riferimento | 2 |
| Art. 3 - Funzioni in capo ad ATS..... | 4 |
| Art. 4 - Commissione di controllo..... | 4 |
| Art. 5 - L'attività di vigilanza e controllo | 5 |
| a) Vigilanza ordinaria | |
| b) Vigilanza straordinaria | |
| Art. 6 - Procedure in caso di atti specifici da parte di ATS Bergamo | 7 |
| Art. 7 - Disposizioni finali | 7 |

Art. 1 - Premessa

Il presente atto contiene le regole che l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo (d'ora in poi ATS Bergamo) adotta nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25 c.c., che operano in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e che hanno sede nel territorio di propria competenza, iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia, anche in relazione ai principi generali di riferimento, alle vigenti normative ed in particolare:

- articoli 14 e seguenti del Codice civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione ed il funzionamento di associazioni e fondazioni, in particolare gli articoli 23 e 25, in ordine all'azione di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle persone giuridiche da parte dell'autorità governativa, volta ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni di legge o di regolamento, tra le quali il perseguimento delle finalità istituzionali e la corretta destinazione del patrimonio;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane o ad altri enti Locali;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, art.4, comma 33 che stabilisce che le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt.23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale;
- artt. 1 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ";
- Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2 "Regolamento d'istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", in particolare:
 - a) l'art. 1, comma 2, secondo il quale "le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro";
 - b) l'art. 3, comma 5, in base al quale "ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo";
- Legge Regionale 23/2015: Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo- ha approvato le modifiche al Titolo I e II della L.R. 33/2009. Nello specifico l'art. 6 comma 3 della L.R. 23/2015 afferma che alle ATS sono attribuite varie funzioni, tra cui quella di vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità dell'offerta sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

Art. 3 - Funzioni in capo ad ATS

In base alla normativa vigente l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) è il Soggetto preposto allo svolgimento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del Codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato che operano in ambito sanitario,

sociosanitario e socioassistenziale. Tali funzioni si sostanziano nella verifica del perseguimento delle finalità istituzionali.

In particolare, l'attività riguarda i seguenti ambiti:

- corrispondenza dell'organizzazione della persona giuridica alle finalità istituzionali codificate nello Statuto;
- coerenza dell'utilizzo del patrimonio rispetto alle finalità statutarie.

L'ATS in esito alla attività di vigilanza e controllo:

- può provvedere alla nomina/sostituzione degli Amministratori o dei Rappresentanti della persona giuridica;
- può annullare le deliberazioni contrarie alle norme imperative, all'atto di fondazione della persona giuridica, all'ordine pubblico e al buon costume;
- può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo Statuto e allo scopo della persona giuridica o alla legge.

Art. 4 - Commissione di controllo

Al fine di assolvere al compito istituzionale di controllo e vigilanza ex artt. 23 e 25 c.c. sulle persone giuridiche di diritto privato iscritte nell'apposito registro regionale, ATS Bergamo costituisce una Commissione di controllo interdipartimentale.

Tale organismo è composto da tre componenti:

- n. 1 Coordinatore
- n. 1 componente con competenze giuridiche
- n. 1 componente con competenze in ambito economico/contabile

A supporto dei componenti sopra citati è individuato un funzionario con compiti di segreteria.

I membri individuati in relazione alle proprie competenze, nominati con apposita deliberazione, potranno designare un proprio delegato a partecipare alle singole sedute della Commissione in caso di impedimento.

La Commissione potrà essere supportata, all'occorrenza, da altri funzionari interni ad ATS Bergamo o da figure esperte esterne all'Agenzia competenti nei settori oggetto di specifiche situazioni al vaglio.

Le funzioni di supporto amministrativo all'attività di vigilanza ed ai lavori della Commissione saranno garantite da un funzionario della SC, struttura a cui il POAS aziendale attribuisce le funzioni di vigilanza in oggetto.

La Commissione è titolare della funzione di controllo e in tale veste collegialmente:

- definisce il processo di vigilanza e controllo ordinaria e straordinaria sulle persone di diritto privato, fissandone gli elementi essenziali nel presente regolamento;
- stabilisce annualmente il piano di lavoro per svolgere le funzioni di controllo e vigilanza, verbalizzandone gli obiettivi ed i criteri e le eventuali integrazioni decise nel corso dell'esercizio di riferimento;
- la Commissione provvede annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla redazione di un documento a consuntivo riguardo ai controlli effettuati ed al loro esito;
- dà mandato al funzionario incaricato del supporto amministrativo di dare seguito a quanto stabilito nel piano di lavoro, coinvolgendo i soggetti istituzionali o esterni interessati e specificatamente individuati;
- approfondisce le situazioni di criticità segnalate dai funzionari incaricati dei controlli o dai collaboratori esterni all'Agenzia appositamente individuati;
- a seguito del verificarsi di fattispecie per cui gli art. 23 e 25 c.c. prevedano l'intervento dell'autorità preposta, a seguito di approfondita istruttoria, valuta la necessità di adottare specifici atti volti a:

- nominare e/o sostituire gli amministratori;
- annullare, previo contraddittorio con gli amministratori, le delibere contrarie a norme imperative di ordine pubblico e buon costume;
- nominare un commissario ai sensi dell'art. 25 c.c., in caso di violazione dello statuto della persona giuridica o della legge, previo dovuto avviso.

Alle convocazioni della Commissione provvede il segretario a mezzo di posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni, specificando l'ordine del giorno.

Al termine di ogni incontro è redatto apposito verbale, elaborato dal Segretario e sottoscritto da tutti i presenti all'incontro.

La commissione di controllo rimane incarica per la durata del mandato della Direzione generale e, comunque, fino alla nomina dei nuovi componenti per non interrompere le attività in essere.

La Commissione si intende validamente riunita in presenza della maggioranza dei membri.

Il Coordinatore della Commissione.

- garantisce il regolare svolgimento delle sedute della Commissione;
- si interfaccia con il funzionario incaricato di garantire il supporto amministrativo alla Commissione, verificando la regolarità dello svolgimento delle fasi di vigilanza previste nel presente Regolamento;
- garantisce l'invio al Direttore Generale dei verbali della Commissione che contengano al loro interno elementi in ragione dei quali siano richiesti provvedimenti con valore nei confronti di soggetti esterni.

Al funzionario incaricato di garantire supporto amministrativo alla Commissione di vigilanza vengono affidati i seguenti compiti:

- svolgere la necessaria attività istruttoria a raggiungere gli obiettivi fissati per l'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla Commissione, rapportandosi con il Coordinatore della Commissione e con il funzionario addetto alla funzione di segreteria;
- tenere i rapporti con le persone giuridiche controllate;
- interagire al bisogno con i soggetti esterni che collaborano ai controlli, con gli altri soggetti interni ad ATS eventualmente coinvolti nell'attività di vigilanza e con i funzionari degli altri soggetti istituzionali o regionali competenti per materia.

Art. 5 - L'attività di vigilanza e controllo.

L'attività di vigilanza e controllo si articola in due diversi livelli:

a) Vigilanza ordinaria

L'attività di vigilanza ordinaria coinvolge tutte le persone giuridiche di diritto privato della provincia sottoposte all'attività di vigilanza e controllo di ATS Bergamo, inseriti negli elenchi ufficiali forniti da Regione Lombardia quali iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale.

Tali soggetti giuridici sono invitati a compilare in via telematica, connettendosi all'apposito applicativo, un questionario con dati relativi alla propria anagrafica, al proprio assetto istituzionale, alla propria attività ed annesse scritture contabili.

Nella prima seduta utile, la Commissione stabilisce/conferma su quali fra gli aspetti analizzati nel questionario basarsi per valutare l'eventuale presenza di anomalie nella gestione degli enti controllati, rispetto ai parametri di buona amministrazione e di aderenza ai fini statutari.

Dopo aver analizzato gli esiti della raccolta dati rispetto a tali elementi, anche con l'eventuale ausilio di professionisti esterni all'Agenzia, appositamente incaricati, la Commissione stabilisce su quanti e quali enti attuare un secondo livello di vigilanza di tipo straordinario, in armonia con gli obiettivi fissati dalla Direzione Strategica.

Considerato che tutte le persone giuridiche di diritto privato sono tenute a trasmettere ad ATS entro 30 giorni dalla loro adozione i seguenti atti:

- atti di nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- variazioni dello statuto e/o regolamenti rilevanti per il perseguimento dello scopo statutario;
- atti riguardanti operazioni patrimoniali (alienazioni/acquisizioni di beni immobili e titoli, mutui, ipoteche, donazioni, eredità e lasciti) che influiscano in maniera significativa sul proprio patrimonio,

si precisa che tale documentazione viene raccolta dal funzionario incaricato di seguire i lavori presso la SC competente, il quale sottoporrà della Commissione quanto acquisito nella prima seduta utile. In assenza di palesi anomalie, la Commissione ne dispone l'archiviazione.

Qualora, invece, tale documentazione presenti elementi di criticità, la Commissione dispone le successive necessarie azioni.

Nell'ambito delle attività di vigilanza ordinaria, viene anche condotta annualmente la verifica dell'allineamento fra il censimento delle persone giuridiche attribuite per i controlli ad ATS Bergamo da Regione Lombardia e quelle effettivamente di pertinenza, in ragione dei fini statuari concretamente perseguiti con l'attività svolta. Tale attività di controllo viene svolta dal funzionario incaricato del supporto amministrativo alla Commissione, in sinergia con gli uffici della Provincia di Bergamo, anch'essa deputata alla stessa tipologia di controlli ma su fondazioni impegnate in altri campi stabiliti dalla normativa regionale.

b) Vigilanza straordinaria

La vigilanza straordinaria configura un livello più approfondito di controllo che viene disposto dalla Commissione:

- a seguito di specifiche segnalazioni, ritenute attendibili;
- sulla base di notizie dedotte da fonti ufficiali o dai mass media;
- per situazioni di criticità rilevate dall'analisi dei dati raccolti in sede di vigilanza ordinaria, anche sulla scorta di analisi commissionate a professionisti esterni all'Agenzia.

La vigilanza straordinaria prevede un'indagine più approfondita sul profilo istituzionale, sull'attività e sullo stato patrimoniale della persona giuridica di diritto privato, con il supporto di professionalità esterne.

Si esplica, di norma, nell'analisi dei seguenti documenti:

- bilancio di esercizio e scritture contabili;
- attestazione di regolarità delle scritture contabili da parte dei Revisori dei conti, qualora previsti, o del Rappresentante legale;
- relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al rispetto delle finalità statuarie, alle azioni intraprese, alle eventuali situazioni di criticità rilevate ed agli strumenti posti in campo per superarle, nonché ai beneficiari delle azioni svolte.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, è possibile richiedere ulteriore documentazione, sulla base delle specifiche esigenze dettate dalle singole situazioni. Si precisa che tali richieste sono formulate nei limiti dei principi di pertinenza, proporzionalità, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.

La documentazione richiesta è gestita secondo le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e per le sole finalità connesse all'esercizio del controllo di cui al presente regolamento.

Ad integrazione dell'analisi documentale, la Commissione può disporre sia sopralluoghi presso le sedi legali delle persone giuridiche sia convocazioni presso la sede di ATS Bergamo.

Art. 6 - Procedure in caso di atti specifici da parte di ATS Bergamo

Nel caso in cui si debba procedere, di fronte a situazioni che configurino fattispecie per cui gli art. 23 e 25 del c.c. prevedano l'intervento dell'autorità preposta, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo, si seguono le seguenti indicazioni:

a) in caso di sospensione o annullamento delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione, a norme imperative, ordine pubblico e buon costume si procede come segue:

- comunicazione di avvio del procedimento alla persona giuridica privata in persona di ciascuno degli amministratori;
- pubblicazione dei relativi atti a mezzo dell'albo aziendale telematico.

La persona giuridica, per il tramite del proprio legale rappresentante, può richiedere di essere ascoltata in contraddittorio, oppure per chiarimenti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i., può presentare scritti e memorie difensive entro un termine congruo dalla data di avvio del procedimento, non superiore ai 60 giorni.

L'atto di sospensione o di annullamento è adottato dal Direttore Generale, comunicato nelle forme di legge al legale rappresentante della persona giuridica.

b) la nomina e/o la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, nelle ipotesi previste dall'art. 25 del c.c., è disposta mediante un procedimento amministrativo avviato d'ufficio, anche su segnalazione di eventuali interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. Non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento ed all'adozione delle ulteriori misure di garanzia procedimentale previste dalla normativa qualora, per ragioni di necessità ed urgenza, si debba procedere con celerità alla nomina e/o sostituzione di uno o più amministratori.

c) la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 del c.c., qualora gli amministratori agiscano in modo non conforme allo statuto o allo scopo della fondazione o della legge. La stessa è disposta mediante un procedimento amministrativo avviato d'ufficio, anche su segnalazione degli amministratori in carica, rimossi o decaduti, nel rispetto delle disposizioni della legge 241/1990 s.m.i.

Non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento ed all'adozione delle ulteriori misure di garanzia procedimentale previste dalla normativa qualora, per ragioni di necessità ed urgenza, si debba procedere con celerità alla nomina e/o sostituzione di uno o più amministratori.

ATS Bergamo comunica in maniera tempestiva alle competenti autorità ogni informazione, evento o fatto di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo e per il quale la vigente normativa preveda un intervento in capo ad altre autorità pubbliche. Allo stesso tempo, si impegna a fornire su richiesta ogni informazione utile alle competenti autorità per l'esercizio dei loro poteri.

Art. 7 - Disposizioni finali

Le funzioni di vigilanza e controllo svolte dalla Commissione di cui al presente regolamento si integrano con quelle svolte dai Dipartimenti di ATS Bergamo nell'ambito del "Piano dei controlli" annuale.

I componenti della commissione di controllo di ATS Bergamo, nello svolgere le attività fin qui citate, dovranno tenere conto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, delle disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (ex D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i.) del codice di comportamento dell'ATS di Bergamo vigente per tempo e delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse ex D.Lgs.39/2013 ed ex art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.